



**Tribunale di Monza
Sezione Fallimentare**

10 /2018

Vista la proposta depositata da [REDACTED];
rilevato che tale proposta soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 14ter della L 3/2012;
verificata l'assenza in atti di frode ai creditori

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione;

NOMINA

Liquidatore il Dott. [REDACTED] cod.fisc. [REDACTED]
[REDACTED], mail: [REDACTED]

DISPONE

che, sino al momento di chiusura della liquidazione previsto dall'art. 14 novies, , non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; le procedure esecutive pendenti potranno regolarmente proseguire ove il liquidatore decida di subentrare ai sensi dell'art. 14-novies e di acquisire il ricavato delle vendite.

ORDINA

la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore

ORDINA

al richiedente di rilasciare o consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

AUTORIZZA

il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che guadagna con la sua attività, ex art. 14 ter, co. 5, lett. b), con eccezione delle somme destinate alla soddisfazione dei creditori, come indicate nella domanda di liquidazione.

DISPONE

che il decreto sia pubblicato sul quotidiano Il cittadino e, unitamente alla domanda, sul sito del tribunale di Monza a cura e spese del richiedente

DISPONE



che il liquidatore:
formi l'elenco dei creditori;
predisponga l'inventario;
comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni
elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 novies.

Tribunale di Monza 21/11/2018

Giovanni Battista Nardecchia

